

traddice, fissare una regola che verrebbe poi frustrata da un richiamo completamente estraneo alla materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore*. La Commissione ha lungamente discusso questo articolo, vagliando le due tesi contrastanti che hanno avuto anche ieri in quest'Aula la loro eco, e cioè quella di determinare norme speciali per gli esattori, almeno in alcuni punti e quella di farle rientrare nelle norme che regolano l'impiego privato, in base al decreto del 1919.

La Commissione è giunta a questa formula transattiva, di considerare l'impiego degli esattoriali come un contratto regolato dalle norme relative all'impiego privato con alcune eccezioni, però, previste negli articoli 106, 107 e 109, con le quali la Commissione ha voluto riaffermare che si tratta bensì di un rapporto di impiego privato regolato dalla vigente legislazione, ma con le speciali caratteristiche dipendenti dalla particolare situazione in cui si trovano questi impiegati.

Riaffermando, quindi, le norme relative all'impiego privato, non si diminuisce affatto la portata delle eccezioni introdotte nel testo che si riferiscono particolarmente all'obbligo della riassunzione all'inizio del decennio, allo stato di quiescenza, ad un riferimento per la Commissione arbitrale di cui all'articolo 111 per risolvere le vertenze nei riguardi degli stipendi.

PRESIDENTE. Quindi la Commissione mantiene il suo testo.

UBERTI, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io domanderei alla Commissione, oltre le spiegazioni importanti che il relatore ha già date, che volesse anche spiegare se questa introduzione della clausola « colle norme della vigente legislazione sul contratto dell'impiego privato » abbia effetto maggiore e più estensivo di quel che non abbia il contenuto dell'articolo 111, ove è dichiarato da quali norme sono regolati tutti i rapporti fra esattore e personale.

Se l'articolo 111 regola interamente i rapporti tra esattore e il personale, io troverei che potrebbe ritenersi superfluo il richiamo a questa legge dell'impiego privato nell'articolo 106, per la ragione che potranno venirne dei conflitti di interpretazioni e delle dubbiezze.

Perciò, siccome la Commissione ha dichiarato fundamentalmente che questa categoria di personale si considera sottoposta alla legislazione dell'impiego privato, e poiché questo medesimo concetto è condiviso da tutta la Camera, penso che possiamo togliere l'inciso introdotto nella prima parte dell'articolo 106, accettando l'emendamento Braschi, non perchè esso risponda a una diversità di vedute, ma unicamente per evitare che possano sorgere degli inconvenienti.

PRESIDENTE. In sostanza, ella onorevole ministro, proporrebbe di ritornare al testo governativo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Precisamente.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. L'onorevole ministro sarebbe disposto a mutare il verbo « riassumeranno » nel verbo « manterranno »?

Così si accoglie un altro concetto contenuto nell'emendamento Braschi.

PRESIDENTE.. Qual è il parere del Governo?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io prego l'onorevole Modigliani di non insistere su questo emendamento. Mantenere significa continuare un rapporto giuridico; riassumere significa iniziare uno nuovo.

PRESIDENTE. Ella insiste, onorevole Modigliani?

MODIGLIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta il primitivo testo del Governo per il primo comma dell'articolo 106?

UBERTI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Braschi è d'accordo?

BRASCHI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma dell'articolo 106 del testo primitivo del Governo, così concepito:

« Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-32 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso ».

Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).